

CANOA SAN GIORGIO - STATUTO

ART. 1

E' costituita tra gli sportivi sangiorgini un'associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro denominata "Canoa San Giorgio associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro", con sede in San Giorgio di Nogaro e avente partiva I.V.A. 01367230305.

ART. 2

Lo scopo dell'associazione è quello di diffondere, favorire e di far praticare, con finalità agonistiche e ricreative, lo sport della canoa e canottaggio in particolare, e lo sport in generale, attraverso una organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive curando in modo particolare l'educazione fisica, morale e civica dei giovani.

ART. 3

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione. I proventi sono costituiti da:

1. apporto contributivo dei soci;
2. quote associative;
3. quote di frequenza alle iniziative sportive e ricreative;
4. contributi da persone, società, imprese o enti;
5. interessi di disponibilità presso istituti di credito;
6. erogazioni, lasciti diversi, sponsorizzazioni, proventi occasionali, introiti vari.

ART. 4

I colori sociali dell'associazione sono il bianco e l'arancio.

ART. 5

L'associazione è composta da:

- SOCI ORDINARI: tale qualifica spetta a coloro che regolarmente pagano la quota sociale.
- SOCI SOSTENITORI: tale qualifica spetta a coloro che regolarmente versino la quota stabilita dal consiglio direttivo.
- SOCI ONORARI: tale qualifica spetta a coloro che per meriti particolari verso l'associazione sono stati nominati tali, su proposta del consiglio direttivo, dall'assemblea dei soci. Non pagano la quota sociale.
- SOCI BENEMERITI: tale qualifica spetta a coloro che contribuiscono in modo determinante alla conduzione finanziaria dell'associazione e sono nominati tali dal consiglio direttivo. Non pagano la quota sociale.

Per quanto concerne le figure degli atleti, gruppi familiari, turisti, posti barca saranno disciplinate dal regolamento della società allegato allo statuto.

ART. 6

La qualità di socio si acquisisce col pagamento della quota associativa prevista, salvo i casi di esclusione.

ART. 7

I soci hanno l'obbligo di versare secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo le quote associative che possono essere diverse per le varie categorie di soci.

ART. 8

La qualità di socio si perde:

1. per dimissioni
2. per mancato pagamento della quota associativa
3. per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi
4. per accertate gravi irregolarità gestionali o gravi infrazioni all'ordinamento sportivo

ART. 9

Nell'ambito dell'Associazione è vietata ogni iniziativa, attività o manifestazione che sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, persegua scopi di propaganda politica o sindacale, e comunque non attinente alle finalità del gruppo, che si gestisce nel rispetto del principio di democrazia interna ove c'è la gratuità degli incarichi degli amministratori ed è fatto divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni della medesima disciplina.

ART. 10

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci
2. il Consiglio Direttivo
3. la Giunta esecutiva
4. il Presidente ed il Vice Presidente
5. il Collegio sindacale

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i soci ordinari, sostenitori, onorari e benemeriti. Ogni socio, purchè maggiorenne, ha diritto ad un voto.

ART. 12

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e, in via straordinaria, ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario. L'assemblea straordinaria può essere convocata anche con richiesta di almeno un quinto dei soci effettivi.

ART. 13

L'assemblea viene convocata dal Presidente del consiglio direttivo che è anche il Presidente dell'associazione mediante convocazione scritta, contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della prima e seconda convocazione che deve essere noto con un anticipo di

almeno cinque giorni. Tale convocazione sarà trasmessa tramite: posta ordinaria, posta elettronica o mezzi equivalenti e con affissione nella bacheca societaria.

ART. 14

L'assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei soci effettivi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione dovranno trascorrere almeno trenta minuti.

ART. 15

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente. Il verbale redatto a cura del Segretario o persona indicata dall'assemblea è firmato da quest'ultimo e dal Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza (50% + 1 dei voti) dei presenti.

ART. 16

L'assemblea ordinaria delibera in ordine al bilancio consuntivo, all'attività dell'associazione e dell'ammontare delle quote sociali. L'assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento del gruppo e sulle modifiche dello statuto sociale ed elegge la commissione elettorale.

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DELLA GIUNTA ESECUTIVA E DEL COLLEGIO SINDACALE

ART. 17

Il consiglio direttivo si compone dei seguenti membri:

Presidente, Vice Presidente, Segretario, Economo, Direttore Sportivo, Responsabile del Centro, Responsabile del Campo di Gara, Consiglieri con compiti specifici e Consiglieri. Il consiglio direttivo ed il collegio sindacale vengono nominati dai soci attraverso libere elezioni (che avranno luogo ogni quadriennio solare e che dovranno essere indette dalla commissione elettorale con un preavviso di almeno 20 giorni). Dalla data di convocazione delle elezioni sono sospese le iscrizioni ed i rinnovi delle tessere. Il numero dei consiglieri da eleggere resta fissato in un numero da 11 a 20 membri, numero proposto dal Consiglio Direttivo uscente e comunicato in sede assembleare alla Commissione elettorale.

ART. 18

La commissione elettorale risulta automaticamente insediata all'atto della nomina da parte del consiglio direttivo. Indica e stabilisce la data della consultazione elettorale, il numero dei componenti il nuovo consiglio direttivo e predispone tutte le operazioni relative. La commissione elettorale sarà costituita da numero 3 membri ed eleggerà nel proprio interno il Presidente.

ART. 19

Sono elettori ed eleggibili tutti i soci ordinari, atleti, sostenitori, onorari e benemeriti purchè maggiorenni e che risultino in regola con il pagamento delle quote associative. La

Presidenza della società è subordinata ad aver ricoperto per almeno un mandato completo incarichi dirigenziali nella società.

ART. 20

Le votazioni si effettuano a scheda segreta. E' ammesso il voto per delega. Ogni socio può avere una sola delega. Risultano eletti consiglieri i soci che riportano il maggior numero di voti, in caso di parità la commissione elettorale procederà alla nomina mediante sorteggio.

ART. 21

A conclusione delle votazioni, la commissione elettorale provvede alla notifica dei risultati elettorali mediante avviso da esporre nella sede del gruppo. Al termine di tali operazioni la commissione elettorale viene sciolta; eventuali reclami dovranno essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali; in tal caso la commissione elettorale verrà riconvocata e le sue decisioni saranno insindacabili.

ART. 22

Il consiglio direttivo dura in carica un quadriennio olimpico ed inizia la propria attività dopo la pubblicazione dei risultati elettorali da parte della commissione. I componenti del consiglio direttivo dovranno tenere la prima riunione entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali e procedere alla distribuzione delle cariche sociali mediante votazioni. Il consiglio direttivo uscente esplica solo le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo consiglio. Il nuovo consiglio direttivo deve essere nominato entro tre mesi dall'inizio del quadriennio solare olimpico.

ART. 23

Il consiglio direttivo svolge le seguenti attività:

- distribuisce le cariche di cui al precedente art. 17
- propone all'assemblea i soci onorari e benemeriti
- nomina la Giunta esecutiva
- formula il programma delle attività sociali
- adegua il regolamento organico e le quote sociali
- discute ed elabora il bilancio preventivo ed il consuntivo
- convoca l'assemblea dei soci
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- delibera l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei soci

ART. 24

I consiglieri eletti che nel corso del mandato rendessero vacanti la carica per dimissioni, decadenza o morte, vengono sostituiti dai soci che nella graduatoria elettorale hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente dopo l'ultimo eletto. I consiglieri subentrati in carica vi permangono fino alla scadenza del mandato che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

ART. 25

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea dei soci affinché provveda ad indire nuove elezioni. Nel caso di

dimissioni dell'intero consiglio direttivo l'assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dal Presidente che può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione. Le nuove elezioni daranno mandato al nuovo C.D. fino al termine dell'anno olimpico successivo alle elezioni.

ART. 26

Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese, straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione del consiglio deve avvenire a mezzo lettera indirizzata ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione, che specifichi il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno. Tale convocazione può avvenire tramite: contatto telefonico o posta elettronica e con affissione nella bacheca societaria.

ART. 27

La riunione consiliare è valida quando interviene la metà più uno dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 28

Quando un membro del consiglio direttivo deserti ingiustificatamente tre sedute consecutive del consiglio direttivo o comunque non adempia alle sue funzioni potrà essere dichiarato d'ufficio dimissionario dalla carica.

ART. 29

I poteri disciplinari sui componenti del consiglio direttivo spettano al consiglio direttivo stesso che delibera a maggioranza.

LA GIUNTA ESECUTIVA

ART.30

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, Vice Presidente, Segretario, Economo, Direttore Sportivo, Responsabile del Centro e Responsabile del Campo di Gara. La Giunta esecutiva ha il compito di attuare le deliberazioni assunte dal C.D. Deve rendere conto al C.D. del proprio operato.

PRESIDENTE

ART. 31

Il Presidente viene eletto tra i membri del C.D. ed ha la legale rappresentanza del gruppo. Convoca e presiede il consiglio direttivo; provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo; cura l'esecuzione degli atti deliberati; è responsabile dell'attuazione degli scopi del gruppo e risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto del

gruppo. Stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque il gruppo. Garantisce il rispetto delle norme statutarie.

VICE PRESIDENTE

ART. 32

Il Vice Presidente viene eletto dal C.D e sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso questi ne sia impedito per assenza o per altra causa.

SEGRETARIO

ART. 33

Il Segretario viene eletto dal C.D e ha i seguenti compiti: provvede al disbrigo della normale corrispondenza firmando quella che non impegna il gruppo; cura la stesura dei verbali del consiglio direttivo e dell'assemblea; cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all'inoltro delle convocazioni; svolge tutte quelle mansioni che di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente.

ECONOMO

ART. 34

L'economo viene eletto dal C.D e ha i seguenti compiti: predispone lo schema del bilancio preventivo e del consuntivo che il Presidente, previo esame, sottopone all'approvazione del consiglio direttivo, del collegio sindacale ed infine dell'assemblea dei soci; riscontra, sulla base della documentazione in suo possesso tutti i documenti di spesa e di entrata; aggiorna i libri e le scritture contabili in uso; collabora col segretario alla preparazione delle relazioni contabili e dei bilanci; cura l'inventario di tutti i beni mobili ed immobili dell'associazione, provvede all'acquisto dei materiali per le attività dell'associazione.

RESPONSABILE DEL CENTRO

ART. 35

Il responsabile del centro viene eletto dal C.D e ha il compito di tutelare la struttura a disposizione del centro, dell'efficienza, operatività e funzionalità della stessa, coordinare le iniziative sociali in stretta collaborazione con il segretario, il direttore sportivo, il responsabile del campo di gara ed il presidente.

ART. 36

Il direttore sportivo viene eletto in seno al consiglio direttivo. Il direttore sportivo è responsabile dell'attività sportiva e disciplinare degli atleti, risponde al consiglio direttivo dell'operato degli allenatori, mantiene i contatti con le federazioni e le altre società sportive, in stretta collaborazione con il Presidente ed il segretario.

RESPONSABILE CAMPO DI GARA

ART. 37

Viene eletto dal C.D e ha il compito di partecipare alle riunioni sulla stesura dei calendari di gara e di provvedere alla corretta riuscita tecnica delle manifestazioni assegnate alla società, nonché curare il materiale inerente la predisposizione del campo di gara in stretta collaborazione con il segretario, il direttore sportivo, il responsabile del centro ed il presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 38

Il collegio sindacale è costituito da tre membri eletti dall'assemblea dei soci ed ha i seguenti compiti: esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti contabili della gestione; accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte; esamina i bilanci e ne verifica la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza dei lavori ed i titoli di proprietà sociale; assiste alle riunioni del C.D. con possibilità di voto consultivo e può in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti ed ispezioni o controlli; espone la propria relazione nell'assemblea ordinaria sul bilancio.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale.

AMMINISTRAZIONE/ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 39

La responsabilità amministrativa della gestione del gruppo è assunta solidamente dal consiglio direttivo. L'esercizio finanziario decorre dal 1^a gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 40

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 41

I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai soci:

- la deplorazione
- la sospensione
- l'espulsione

Detti provvedimenti sono adottati dal consiglio direttivo. Avverso i provvedimenti in parola è ammesso il ricorso dell'assemblea.

SCIoglIMENTO

ART. 42

Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria dei soci può deliberare in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di soci votanti.

Gli eventuali residui attivi o beni vanno devoluti ad enti aventi analogo scopo sociale o in difetto ad altri enti sportivi o di beneficenza.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 43

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile.

Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto, valgono le decisioni prese dall'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. E' fatto obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni alle quali la società è affiliata.

E' data facoltà al consiglio direttivo di apportare delle modifiche allo statuto che, rispettando la sostanza, si rendano necessarie per coordinare le varie norme per una stesura nella migliore forma dello statuto stesso.

San Giorgio di Nogaro, 30 Marzo 2013